

***REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ
PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI
TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI PER CONTO DI TERZI E DI
TRASPORTATORE SU STRADA DI VIAGGIATORI***

INDICE SISTEMATICO

Art.1 - Ambito di applicazione _____	3
Art.2 - Attribuzioni della Provincia_____	3
Art.3 - Requisiti e titoli per l'ammissione agli esami _____	3
Art.4 - Programma d'esame _____	4
Art.5 - Prove d'esame _____	5
Art.6 - Esame di controllo _____	6
Art.7 - Valutazione delle prove d'esame _____	7
Art.8 - Valutazione dell'esame di controllo _____	7
Art.9 - Domanda di partecipazione all'esame _____	7
Art.10 -Sessione d'esame e bando _____	8
Art.11 -Convocazione per le sedute d'esame_____	9
Art.12 -Svolgimento delle prove _____	9
Art.13 -Commissione d'esame _____	10
Art.14 -Compiti della Commissione _____	11
Art.15 -Rilascio dell'attestato _____	12
Art.16 -Convenzioni per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami ____	13
Art.17 -Adeguamento normativo _____	13
Art.18 -Fonti normative _____	13
Art.19 -Entrata in vigore ed efficacia _____	14
Art.20 -Disposizioni finali _____	14

Assessorato alla Viabilità e Trasporti

Regolamento per il conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di trasportatore su strada di merci per conto di terzi e di trasportatore su strada di viaggiatori

TIPO DOCUMENTO : *Regolamento* VER.: *n. 1 del 25.03.2011* APPROVATO CON: *Del. C.P. n. 24 del 05.05.2011*

AREA: *Tecnica* DIRIGENTE: *Ing. Pierandrea Bandinu*

SETTORE: *Viabilità e Mobilità* RESPONSABILE *Dott. Riccardo Orani*

SERVIZIO: *Autotrasporto* SEDE: *via Serra, 43 - 09038 Serramanna (VS)*

TEL.: *070 9356631-629* FAX.: *070 9130120* REDATTO DA: *-*

C.F. *92121560921* P.I.: *02981030923* E-MAIL *autotrasporto@provincia.mediocampidano.it*

Art.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci per conto di terzi e di trasportatore su strada di viaggiatori, nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, ai sensi della normativa vigente in materia.

Art.2 - ATTRIBUZIONI DELLA PROVINCIA

1. Le funzioni amministrative concernenti la gestione degli esami per l'accertamento dell'idoneità professionale di cui all'art. 1 e il rilascio dei relativi attestati, competono alla Provincia ai sensi dell'art. 105, comma 3, lett. g), del D.Lgs. n. 112/1998 e dell'art. 68, comma 2, lett. g), della L.R. n. 9/2006.
2. Le predette funzioni sono svolte nel rispetto dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 395/2000 e ss.mm.ii..

Art.3 - REQUISITI E TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI

1. Ai fini dell'ammissione agli esami oggetto del presente Regolamento, i candidati devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) aver raggiunto la maggiore età;
 - b) essere cittadini italiani o di altro Stato membro della U.E., o cittadini extracomunitari in regola con le vigenti normative in materia di soggiorno;
 - c) non essere interdetti giudizialmente e/o inabilitati;
 - d) non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
 - e) avere la residenza anagrafica nel territorio della Provincia del Medio Campidano o l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero ovvero, in mancanza di queste, la "residenza normale" come definita all'art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 395/2000;
 - f) avere assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado ovvero un corso di preparazione agli esami presso organismi autorizzati;
 - g) non aver già sostenuto un esame con esito negativo nei tre mesi precedenti la data ultima prevista per la presentazione della domanda di ammissione all'esame.
2. I requisiti di cui al comma 1 del presente articolo devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di ammissione all'esame oggetto del

presente Regolamento. Qualora, alla data di presentazione della domanda, il candidato sia prossimo al conseguimento del prescritto titolo di studio ovvero stia ultimando il corso di preparazione agli esami di cui al comma 1, lett. f), lo stesso provvederà, il giorno fissato per lo svolgimento dell'esame, a dare dimostrazione del titolo di studio conseguito ovvero dell'attestato di partecipazione al corso, a pena di esclusione dalla prova.

3. Per coloro che intendono sostenere l'esame di controllo di cui al successivo art. 6, occorre la dimostrazione di aver maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale, di almeno cinque anni nello svolgimento di attività di direzione di impresa, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 395/2000.
4. Ai cittadini extracomunitari che intendono sostenere l'esame è richiesto il possesso di un titolo attestante la regolarità del soggiorno, ai sensi della legislazione vigente in materia, e di essere comunque residenti nel territorio della Provincia del Medio Campidano, secondo quanto previsto dal comma 1, lett. e). Quest'ultimo requisito deve essere dimostrato anche dai cittadini degli Stati membri della U.E..
5. I titoli di studio conseguiti presso un paese extracomunitario devono essere prodotti dagli interessati unitamente al riconoscimento di equipollenza degli stessi, effettuato a cura dell'autorità italiana o della rappresentanza diplomatica competente. Per quanto riguarda i titoli di studio conseguiti presso uno Stato membro della U.E., ai fini del riconoscimento è necessario produrre idonea documentazione attestante l'equiparazione degli stessi con analoghi titoli conseguiti in Italia.

Art.4 - PROGRAMMA D'ESAME

1. L'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di trasportatore su strada di merci per conto di terzi e di trasportatore su strada di viaggiatori, verte sulle discipline di cui all'Allegato I del D.Lgs. n. 395/2000, di seguito elencate:
 - a. Elementi di diritto civile;
 - b. Elementi di diritto commerciale;
 - c. Elementi di diritto sociale;

- d. Elementi di diritto tributario;
 - e. Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa;
 - f. Accesso al mercato;
 - g. Norme tecniche e gestione tecnica;
 - h. Sicurezza stradale.
2. A cura della competente struttura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.Lgs. n. 395/2000, è reso pubblico l'elenco generale dei quesiti e dei tipi di esercitazione per le prove di cui all'art. 5, comma 3, lett. a) e b), del presente Regolamento.

Art.5 - PROVE D'ESAME

1. Ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 395/2000, sono definite le seguenti tipologie d'esame:
- esame per il conseguimento dell'idoneità per il trasporto in ambito nazionale ed internazionale (esame completo);
 - esame per il conseguimento dell'idoneità per il solo trasporto in ambito nazionale;
 - esame integrativo ai fini di consentire ai possessori del requisito dell'idoneità per il solo trasporto nazionale, il conseguimento dell'idoneità per il trasporto nazionale ed internazionale;
 - esame di controllo, ai fini della verifica della sussistenza del requisito della idoneità professionale in capo a soggetti che dimostrino adeguata esperienza pratica, secondo quanto riportato al successivo art. 6 del presente Regolamento.
2. Le prove d'esame, distinte in base alla classificazione di cui al comma 1, vertono sulle materie indicate nell'art. 4 e differiscono, inoltre, in base all'attività di trasporto che il candidato intende dirigere in capo all'impresa, ovvero:
- attività di trasportatore su strada di merci per conto di terzi;
 - attività di trasportatore su strada di viaggiatori.
3. L'esame per il conseguimento delle idoneità professionali di cui al presente articolo consiste in due distinte prove scritte, ovvero:
- a. una prova a quiz, contenente sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative di cui una vera e tre false, scelte nell'elenco generale predisposto a cura del Ministero dei Trasporti, e ripartite tra le materie di cui all'art. 4, comma 1, ai sensi della vigente normativa;
 - b. un'esercitazione su un caso pratico, estratto a sorte fra quelli resi noti dal predetto Ministero, che prevede la soluzione di un problema a "risposta aperta" articolato in quattro domande.

4. In base alla tipologia di abilitazione che i candidati intendono conseguire, gli argomenti delle prove d'esame potranno vertere sul solo ambito del trasporto nazionale, internazionale ovvero nazionale ed internazionale.
5. Per l'esecuzione di ciascuna delle prove di cui ai precedenti punti a) e b), i candidati hanno a disposizione due ore di tempo.

Art.6 - ESAME DI CONTROLLO

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 395/2000 a coloro che provino di avere maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa e attuale, di almeno cinque anni, svolgendo la direzione dell'attività nell'interesse di una o più imprese stabilite nell'Unione Europea o negli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, e aventi i requisiti di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 395/2000, le quali regolarmente esercitano, o hanno esercitato, le attività di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del predetto Decreto legislativo, è consentito sostenere la prova d'esame cosiddetta "di controllo".
2. All'atto della domanda il candidato indicherà e documenterà l'esperienza che intende far valere (solo nazionale, solo internazionale o nazionale ed internazionale).
3. Per le finalità di cui ai commi precedenti, l'esperienza pratica si considera:
 - **continuativa**, se la direzione dell'attività è stata svolta senza alcuna interruzione, ovvero con una o più interruzioni, singolarmente considerate, non superiori a sei mesi;
 - **attuale**, se alla data di presentazione della domanda di ammissione all'esame di controllo, la direzione dell'attività è in corso di svolgimento ovvero è cessata o interrotta da non più di sei mesi.

Inoltre l'esperienza pratica è valida per l'accesso all'esame di controllo se espletata in una delle seguenti posizioni:

- a) amministratore unico, oppure membro del consiglio d'amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
- b) socio illimitatamente responsabile per le società di persone;
- c) titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare;
- d) persona legata da rapporto di lavoro subordinato e inquadrata a livello direzionale, da documentarsi con l'iscrizione presso i competenti istituti previdenziali.

4. Per accedere all'esame di controllo, quanto sopra indicato deve essere dimostrato a mezzo di specifico atto o documento probante di aver diretto l'attività di impresa di autotrasporto e ricoperto una delle suindicate posizioni.

Art.7 - VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME

1. Ai fini della valutazione della prova di cui all'art. 5, comma 3, lettera a) sono attribuiti al massimo 60 (sessanta) punti; per la valutazione della prova di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo, sono attribuiti al massimo 40 (quaranta) punti.
2. L'esame è superato se, nel rispetto dei criteri previsti dalla vigente normativa, si verificano le seguenti condizioni:
 - il candidato ottiene almeno 30 (trenta) punti nella prova di cui all'art. 5, comma 3, lettera a);
 - il candidato ottiene almeno 20 (venti) punti per la prova di cui all'art. 5, comma 3, lettera b);
 - il candidato ottiene almeno 60 (sessanta) punti quale punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove.

Art.8 - VALUTAZIONE DELL'ESAME DI CONTROLLO

1. Per le persone che provino di aver maturato l'esperienza pratica di cui all'art. 6, comma 1, le due prove scritte di cui all'art. 5, facenti parte dell'esame di controllo, hanno le medesime caratteristiche già elencate ai precedenti articoli, ma la seconda prova scritta (esercitazione su un caso pratico) si considera superata con un punteggio minimo di 16 (sedici) punti.
2. L'esame è superato e quindi si ottiene l'idoneità professionale se, nel rispetto dei criteri previsti dalla vigente normativa, il punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi assegnati a entrambe le prove è comunque di almeno 60 (sessanta) punti.

Art.9 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'ESAME

1. Per partecipare all'esame gli interessati presentano, presso il competente Ufficio provinciale, apposita istanza in carta legale, correttamente compilata e sottoscritta, con la quale dichiarano, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, le informazioni di seguito indicate:

- a) generalità, residenza e cittadinanza;
 - b) possesso del necessario titolo di studio, ovvero il possesso dell'attestato di frequenza al corso di preparazione agli esami, come indicato all'art. 8, comma 6, del D.Lgs. n. 395/2000;
 - c) possesso di tutti requisiti previsti all'art. 3 del presente Regolamento;
 - d) indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate tutte le comunicazioni relative alle prove d'esame.
2. Nell'istanza i candidati dovranno altresì indicare se intendono sostenere l'esame per conseguire l'idoneità professionale alla direzione dell'attività di trasporto su strada di merci o di viaggiatori, specificando se per l'ambito nazionale, internazionale o nazionale-internazionale. Dovrà altresì specificarsi se ricorre il caso di esame di controllo.
3. L'Ufficio provinciale provvede alle opportune verifiche di ammissibilità delle istanze di cui al comma 1, le quali devono contenere i seguenti allegati:
- a) fotocopia di un documento di identità, fronte retro, in corso di validità;
 - b) fotocopia del titolo di studio relativo al superamento di un corso di istruzione secondaria di secondo grado;
 - c) copia conforme all'originale dell'attestato rilasciato a seguito di superamento del corso di cui all'art. 8, comma 6, del D.Lgs. n. 395/2000, qualora non in possesso del titolo di studio di cui alla precedente lett. b);
 - d) documentazione prevista all'art. 6, comma 4, comprovante l'esperienza pregressa, relativamente al solo esame di controllo;
 - e) attestazione del versamento, a titolo di contributo sulle spese istruttorie, effettuato in favore della Provincia del Medio Campidano, della somma stabilita con apposita delibera di Giunta Provinciale.
4. Non saranno prese in considerazione, e come tali verranno considerate nulle e archiviate, le istanze presentate prive di sottoscrizione, nonché quelle inoltrate oltre i termini previsti dal bando di cui all'art. 10. Dette istanze non saranno oggetto di rimborso del versamento previsto al comma 3, lett. e), del presente articolo, qualora effettuato.

Art.10 - SESSIONE D'ESAME E BANDO

1. La prova d'esame è resa nota attraverso apposito bando a cura del Dirigente del Settore preposto dalla Provincia, nel quale sono riportati:
- a) le modalità e i termini entro i quali presentare la domanda di ammissione all'esame;
 - b) lo schema della domanda di cui al precedente punto a);
 - c) la data e la sede di svolgimento delle prove.

2. Il bando verrà emanato almeno novanta giorni prima della data fissata per l'espletamento delle prove, e le sessioni d'esame si svolgeranno, salvo differente determinazione del Dirigente, almeno una volta all'anno per ciascuna delle tipologie di abilitazione (trasportatore di merci per conto di terzi e trasportatore su strada di viaggiatori).

Art.11 - CONVOCAZIONE PER LE SEDUTE D'ESAME

1. Agli aspiranti ammessi o esclusi dalla prova d'esame sarà data comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare agli interessati, a cura del Presidente della Commissione di cui all'art. 13, almeno quindici giorni prima della prova d'esame.
2. La predetta comunicazione conterrà l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di svolgimento della prova, ovvero, per i candidati esclusi, i motivi della non ammissione. E' data facoltà alla Commissione, in ragione del numero delle domande presentate, di fissare le prove d'esame in più giorni, anche consecutivi.
3. La mancata presentazione alla prova d'esame è considerata rinuncia alla prova stessa. In tal caso, il versamento di cui all'art. 9, comma 3, lett. e), non è rimborsabile.

Art.12 - SVOLGIMENTO DELLE PROVE

1. All'ora stabilita per ciascuna prova, previa loro identificazione mediante documento d'identità o di riconoscimento in corso di validità, i candidati verranno fatti accomodare in modo da non poter comunicare fra loro. Dopo l'identificazione si procederà al sorteggio dei quesiti relativi alla prova d'esame a quiz. A sorteggio avvenuto non saranno ammessi alla prova i candidati ritardatari.
2. Per lo svolgimento della prova quiz i candidati hanno a disposizione due ore di tempo, trascorse le quali le schede contenenti i quesiti dovranno essere riconsegnate alla Commissione che procede alla verifica e correzione delle prove, nonché a formare l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova successiva, relativa al caso pratico.

3. L'affissione del predetto elenco, debitamente datato e sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dai restanti componenti della Commissione, ha valore di notifica agli interessati.
4. Successivamente la Commissione, in presenza dei candidati che hanno superato la prova a quiz, procede al sorteggio delle esercitazioni sul caso pratico. Anche per detta prova i candidati hanno a disposizione due ore di tempo.
5. Al termine della prova di cui al comma 4, la Commissione formerà l'elenco dei candidati risultati idonei. L'affissione dell'elenco, debitamente datato e sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dai restanti componenti della Commissione, ha valore di notifica agli interessati.
6. Sugli elaborati di entrambe le prove, pena l'annullamento delle stesse, non dovranno rinvenirsi scritte, annotazioni, correzioni e/o eventuali segni di riconoscimento. Sarà considerato motivo di allontanamento dei candidati dall'aula, e dunque di mancato superamento della prova d'esame:
 - consultare manoscritti e/o altro materiale (testi, fogli, ecc.);
 - comunicare con altri candidati, copiare e/o consentire di copiare le risposte;
 - allontanarsi dall'aula prima della consegna degli elaborati;
 - utilizzare telefoni cellulari o qualsiasi altro tipo di apparecchiature che consentano la comunicazione con l'esterno.

Art.13 - COMMISSIONE D'ESAME

1. La Commissione esaminatrice, nominata dal Dirigente del Settore competente della Provincia, è composta dai seguenti soggetti:
 - a) il Dirigente competente della Provincia, con funzioni di Presidente;
 - b) un funzionario della Provincia, esperto nelle materie d'esame, con funzioni vicarie del Presidente;
 - c) un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, esperto nelle materie d'esame, designato dal Direttore del D.T.T. competente per territorio;
 - d) un rappresentante della Regione Sardegna, esperto nelle materie d'esame.
2. Per ogni componente effettivo è altresì nominato un supplente.
3. I componenti della Commissione non devono rivestire incarichi di rappresentanza di carattere politico o sindacale, od in seno ad associazioni professionali di categoria.

4. La Commissione dura in carica tre anni dalla data della sua istituzione. In caso di dimissioni o rinuncia o decadenza del componente effettivo e/o supplente, l'Ente/organismo di appartenenza procede con una nuova designazione, facendo comunque fede la data di prima nomina ai fini del rinnovo della Commissione.
5. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la partecipazione di tutti i componenti, operando quale collegio perfetto. Il giudizio dovrà essere collegiale, nel caso contrario la segreteria ne verbalizza le motivazioni. In caso di giudizio controverso tra i componenti della Commissione, il giudizio del Presidente assume valore risolutivo.
6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente del competente Ufficio provinciale, designato unitamente a un supplente dal Dirigente preposto dalla Provincia.
7. Il Presidente fissa il calendario delle sedute e delle prove d'esame, e convoca i membri effettivi della Commissione almeno dieci giorni prima della data fissata dei lavori, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata ai rispettivi Enti/organismi di appartenenza. In caso di impedimento alla partecipazione ai lavori della Commissione, è cura del componente effettivo avvisare l'Ente/organismo di appartenenza, che è tenuto ad assicurare la presenza del supplente.
8. L'assenza ingiustificata del componente e/o l'omesso avviso all'Ente/organismo di appartenenza per la partecipazione del proprio supplente, è causa di decadenza dalla Commissione.
9. In caso di mancata partecipazione da parte del componente effettivo o del supplente alla seduta già regolarmente convocata, il Presidente può procedere alla nomina provvisoria di un commissario, in sostituzione del componente assente in Commissione, al fine di garantire la continuità dei lavori.

Art.14 - COMPITI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione esaminatrice procede a:
 - a) predisporre l'elenco dei quesiti e delle esercitazioni sul caso pratico per le diverse tipologie di abilitazione, dai quali sono sorteggiati quelli relativi a ciascuna prova d'esame;
 - b) sovrintendere al regolare svolgimento delle prove d'esame;

- c) valutare le prove d'esame elaborate dai candidati;
 - d) formare l'elenco dei candidati che hanno sostenuto le prove, con l'indicazione, per ciascuno, della valutazione e dell'esito delle prove medesime;
 - e) trasmettere agli atti del competente Ufficio provinciale il verbale relativo a ciascuna seduta d'esame.
2. Il segretario della Commissione esaminatrice, individuato ai sensi dell'art 13, comma 6, provvede a:
- redigere i verbali della Commissione;
 - curare ogni adempimento di carattere amministrativo relativo alla procedura d'esame.
3. Il verbale di cui al comma 1, lett. e), debitamente datato e sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dai restanti componenti della Commissione, dovrà contenere formale dichiarazione da parte di ciascun membro della Commissione, compreso il segretario, circa l'insussistenza di vincoli di parentela entro il quarto grado o di affinità entro il secondo, nei confronti dei candidati partecipanti all'esame.

Art.15 - RILASCIO DELL'ATTESTATO

1. A seguito di superamento dell'esame, l'attestato di idoneità è rilasciato, previo assolvimento dell'imposta di bollo, entro trenta giorni dall'adozione della determinazione dirigenziale di approvazione dell'elenco dei candidati sulla base delle risultanze del verbale di cui all'art. 14, comma 1, lett. e).
2. L'attestato di cui al comma 1 certifica l'abilitazione professionale conseguita con l'eventuale limitazione per il trasporto su strada in campo nazionale, nel caso in cui il candidato abbia superato l'esame con tale limitazione. Al successivo superamento dell'eventuale esame relativo al solo ambito internazionale si provvede al rilascio di nuovo attestato completo, previo ritiro dell'attestato limitato al trasporto in ambito nazionale.
3. In caso di duplicazione per smarrimento, sottrazione o distruzione dell'attestato rilasciato ai sensi del comma 1, l'interessato allega alla richiesta, da inoltrarsi in carta legale, l'attestazione di resa denuncia rilasciata dalla competente autorità di polizia; in caso di duplicazione per deterioramento, l'interessato allega alla richiesta l'originale deteriorato.

4. Alla richiesta di cui al comma 3 dovrà essere altresì allegata l'attestazione del versamento, a titolo di contributo sulle spese istruttorie, a favore della Provincia del Medio Campidano, della somma stabilita con apposita deliberazione di Giunta Provinciale.
5. L'attestato è revocato qualora, in fase di successive e ulteriori verifiche, risultasse che alla data dell'esame non sussistevano in capo al candidato i requisiti di cui all'art. 3.

Art.16 - CONVENZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI

1. E' fatta salva la possibilità per la Provincia del Medio Campidano di stipulare apposite convenzioni con le altre Province della Regione Sardegna per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami in base a livelli sovraprovinciali di aggregazione territoriale, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art.17 - ADEGUAMENTO NORMATIVO

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute e vincolanti norme europee, statali, regionali e statutarie.
2. Nei casi di cui al precedente comma, in attesa della formale modifica del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art.18 - FONTI NORMATIVE

1. La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:
 - Direttive e Regolamenti dell'Unione Europea;
 - D.Lgs. n. 395/2000 "Attivazione della Direttiva del Consiglio della U.E. n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della Direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori";
 - Ulteriori Decreti e disposizioni del competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - D.Lgs. n. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli EE.LL., in attuazione del Capo I della Legge n. 59/1997";
 - L.R. n. 9/2006 "Conferimento di funzioni e compiti agli EE.LL.";
 - Accordo Stato-Regioni-EE.LL. del 14/02/2002, recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del D.Lgs. n. 112/1998.

Art.19 - ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA

1. Il presente Regolamento entra in vigore, all'esito della pubblicazione per quindici giorni all'Albo pretorio dell'Ente decorrenti dalla data in cui è divenuta esecutiva la relativa delibera di approvazione.

Art.20 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti norme di legge.